



COMUNE DI CAMPODORO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

NR. 25 del 27-12-2021

Adunanza di Prima convocazione

Seduta

| <p>OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2021 E PIANO DI RIASSETTO PER L'ANNO 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|--------------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|----------------|---------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|---------|---|---------------------------------------|---|
| <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. 73 Reg . Pubbl. Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 27-01-2022 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino al 11-02-2022</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO Parfazi Patrizia</p> | <p>L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre alle ore 19:30 nell' Atrio scuola M. Montessori via Municipio, 22 I per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione. All'appello nominale risultano:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cognome e Nome</th> <th style="text-align: left;">Presente/Assente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VEZZARO GIANFRANCO</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>GRANDIS ELENA</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>MEZZARO LUCA</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>PICCOLO GIAN PAOLO</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>CARMIGNOTTO DENIS</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>PETRICIG ROBERTA</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>BARBIERI DENIS</td><td>Assente</td></tr> <tr><td>GUERRA MARIALUISA</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>GOTTARDO VINCENZO</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>RAMPAZZO ANDREA</td><td>Assente</td></tr> <tr><td>RAMINA MASSIMO</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale:</td> <td style="text-align: right;">Presenti: 9 Assenti: 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Assiste alla seduta Scarangella Luca Segretario Comunale. Il Sig. PICCOLO GIAN PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: PETRICIG ROBERTA GUERRA MARIALUISA GOTTARDO VINCENZO Invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della odierna seduta.</p> <p>Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"> PRESIDENTE F.to PICCOLO GIAN PAOLO </td> <td style="text-align: center; width: 50%;"> Il Segretario Comunale F.to Dott. Scarangella Luca </td> </tr> </table> | Cognome e Nome | Presente/Assente | VEZZARO GIANFRANCO | Presente | GRANDIS ELENA | Presente | MEZZARO LUCA | Presente | PICCOLO GIAN PAOLO | Presente | CARMIGNOTTO DENIS | Presente | PETRICIG ROBERTA | Presente | BARBIERI DENIS | Assente | GUERRA MARIALUISA | Presente | GOTTARDO VINCENZO | Presente | RAMPAZZO ANDREA | Assente | RAMINA MASSIMO | Presente | Totale: | Presenti: 9 Assenti: 2 | PRESIDENTE F.to PICCOLO GIAN PAOLO | Il Segretario Comunale F.to Dott. Scarangella Luca |
| Cognome e Nome | Presente/Assente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEZZARO GIANFRANCO | Presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRANDIS ELENA | Presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEZZARO LUCA | Presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PICCOLO GIAN PAOLO | Presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARMIGNOTTO DENIS | Presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PETRICIG ROBERTA | Presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARBIERI DENIS | Assente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUERRA MARIALUISA | Presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOTTARDO VINCENZO | Presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMPAZZO ANDREA | Assente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMINA MASSIMO | Presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale: | Presenti: 9 Assenti: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE F.to PICCOLO GIAN PAOLO | Il Segretario Comunale F.to Dott. Scarangella Luca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il giorno</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Scarangella Luca</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del 14.12.2020 il Consiglio di Gestione di Etra S.p.A. ha deliberato la seguente proposta di piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie:

1. con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L., si propone di perseguire l'obiettivo di dismettere la quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa;

2. con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., si propone il mantenimento della partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA Spa, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci;

3. con riferimento a ASI S.R.L., in continuità con il piano 2020, si propone di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento;

4. con riferimento a VIVERACQUA S.C.A.R.L., in continuità con il piano 2020, si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione;

5. con riferimento all'acquisizione della partecipazione diretta in ONENERGY S.R.L., in continuità con il piano 2020, si propone di procedere alla cessione

della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

- in data 14.12.2020 il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate così come proposto dal Consiglio di Gestione;

- il piano di razionalizzazione è stato, poi, trasmesso a tutti i Comuni soci per gli adempimenti di competenza;

- in data 31.12.2020 con provvedimento n.30 il Consiglio comunale ha deliberato di conseguenza;

CONSIDERATO che l'art. 20 co. 4 del d.lgs. 175/16 impone alle pubbliche amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano;

Ciò premesso e considerato, si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa:

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2021 (ART. 20 TUSP)

1) UNICAENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, in data 24.11.2021 la partecipazione di ETRA del 42% è stata ceduta al Consorzio di Bonifica Brenta con la sottoscrizione del relativo atto pubblico di partecipazione di Srl, avanti il Notaio dott.ssa Maria Graziella Ronca. Il corrispettivo riconosciuto ad ETRA per la cessione della quota ammonta ad € 10.000,00. Con la sottoscrizione dell'atto di cessione di partecipazione societaria, ETRA ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società UNICAENERGIA SRL pari ad € 97.844,29 a titolo di prestito infruttifero e ad € 12.808,27 a titolo di crediti commerciali per prestazioni fornite.

2) ONENERGY S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020, prevedeva di procedere con la cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

Con il risultato d'esercizio al 31.12.2020 il Capitale Sociale si è risotto al di sotto del minimo previsto dall'art. 2463 co.2 n. 4 c.c. L'assemblea dei soci di Onenergy Srl del 29.07.2021, in applicazione dell'art. 2482-ter c.c., ha deliberato la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo. In detta occasione ETRA ha provveduto alla copertura delle perdite in proporzione alla propria partecipazione sociale per l'importo di € 20.690,26, rinunciando al diritto d'opzione ad essa spettante relativo al contestuale aumento del capitale sociale, con conseguente uscita dalla compagine sociale.

La partecipazione sociale è stata quindi dismessa.

3) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni soci.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

4) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria, con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

5) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

Non si segnalano novità di rilievo per il 2021.

VISTO lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2020 per l'anno 2021;

VISTA la seguente proposta di piano di riassetto delle società partecipate da ETRA Spa per l'anno 2022 pervenuta da ETRA Spa in data 13.12.2021, prot. 9995:

PROPOSTA DI PIANO DI RIASSETTO (PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE E SOPPRESSIONE) DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER L'ANNO 2022 (ART. 20 TUSP)

Si dà atto, di seguito, della proposta di piano di riassetto delle società partecipate per l'anno 2022, approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 06.12.2021.

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);*
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);*
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).*

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);*
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);*
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);*

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette;

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato istruito dal segretario comunale;

VISTI:

- l'art. 20 del testo Unico della società a partecipazione pubblica (Tusp);
- l'art. 42 del Testo Unico degli Enti locali;
- i pareri ex art. 49 decreto legislativo n. 267/2000;

CON voti espressi per alzata di mano favorevoli all'unanimità:

IL CONSIGLIO COMUNALE**PRENDE ATTO**

dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2021 come descritto in premessa e, tenuto conto di questo,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. per l'anno 2022 nei termini di seguito indicati:

➤ con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione per l'anno 2022 poiché non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);

- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

➤ con riferimento ad ASI S.R.L. di mantenere la partecipazione per l'anno 2022 poiché non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);

- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);

- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);

- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

➤ con riferimento a VIVERACQUA S.C.A.R.L di mantenere la partecipazione per l'anno 2022 poiché la società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette;

2. di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale all'indirizzo:

https://www.digital4democracy.com/seduteonline/campodoro/play.php?flv=CMPDR_78454_97523_001_20211227&time=36&time=36

PARERI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio
F.to Pierobon Matteo

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pierobon Matteo
